

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE**

ISTITUTI SCOLASTICI

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

**Prodotto 2001 – parte “A”
(composto da n° 18 pagine)**

Contraente SCUOLA MEDIA FRESA-PASCOLI
Polizza numero 65/ 150226971

INDICE

Definizioni	pag. 2
Assicurati	pag. 2
Descrizione del rischio	pag. 2
Massimali	pag. 3
Norme che regolano l'assicurazione in generale	pag. 4
Norme che regolano l'assicurazione responsabilità civile per danni a terzi	pag. 6
Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a dipendenti (RCO/RCI)	pag. 12
Delimitazioni	pag. 14
Sinistri	pag. 15
Scoperti – franchigie – massimali per specifiche garanzie	pag. 16
Calcolo del premio	pag. 17
Dichiarazioni dell'Assicurato	pag. 18
Condizioni espressamente accettate	pag. 18

2001

Polizza RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

PARTE B

1 003 00000 00119359138

AGENZIA NOCERA SUPERIORE										NUMERO ARCHIVIO 119359138		
COD. AG.	COD. SUBAG.	RAMO	NUMERO POLIZZA	N. ARCH. AG.	PRODOTTO	CLASSE	ESERCIZIO	R. PR.	GRUPPI	D.P.	INDICI (TIPO E NUMERO)	
1/32796	100	65	150226971		2001		2017	1	0	0		
EFFETTO POLIZZA		SCADENZA POLIZZA		SCADENZA PRIMA RATA		CODICE RATEAZIONE		DATA EMISSIONE		SCADENZA VINCOLO		
26/01/2017		26/01/2018		26/01/2018		1		ANNUALE		25/01/2017		
CONVENZIONE				COD. CONV.	PRODUTTORE	ZONA	CODICI TIPO CLIENTI			CODICE PAG.		
							87259			921		
CONTRAENTE / ASSICURATO										CODICE FISCALE / PARTITA IVA		
SCUOLA MEDIA FRESA-PASCOLI - VIALE EUROPA, 76 - 84015 NOCERA SUPERIORE SA										94041550651		

PREMI

PREMIO NETTO	ACCESSORI	PREMIO TASSABILE	TASSE	TOTALI PREMIO PRIMA RATA	PROV. RISCHIO
882,02	132,30	1.014,32	225,68	1.240,00	SA
PREMIO NETTO	ACCESSORI	PREMIO TASSABILE	TASSE	TOTALI PREMIO RATI SUCCESSIVE	COMBINAZIONE
882,01	132,30	1.014,31	225,68	1.239,99	

LA PRESENTE POLIZZA, DENOMINATA "PARTE B", È INTEGRATA:

- DALLE ALLEGATE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SPECIFICAMENTE PATTUITE
- DAGLI ALLEGATI DI NUMERO _____ PAGINE

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

NEL CASO DI INDENNIZZO DA INFORTUNIO, EVENTUALE RISARCIMENTO DA RCT, QUEST'ULTIMO SARA' LIQUIDATO IN ECCEDEXZA.

GARANZIE PRESTATE (QUELLE PER LE QUALI SONO INDICATI I MASSIMALI) - MASSIMALI ASSICURATI - FRANCHIGIE

		CODICE RISCHIO		
		22811		
1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI			MASSIMALE ASSICURATO	PREMIO ANNUO
IMPORTO FRANCHIGIA PER OGNI SINISTRO (ART. 20 DELLE NORME DI POLIZZA)	250,00	PER SINISTRO	5.000.000,00	1.014,31
		PER PERSONA	5.000.000,00	
		PER DANNI A COSA	5.000.000,00	
2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO			MASSIMALE ASSICURATO	PREMIO ANNUO
		PER SINISTRO		
		PER PERSONA		
PARAMETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO				
VALORE FABBRICATO	SUPERFICIE	NUMERO	PREVENTIVO RETRIBUZIONI	PREVENTIVO FATTURATO
		620		
TOTALE PREMIO ANNUO TASSABILE				1.014,31

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Premio provvisorio anticipato, calcolato sul preventivo numero di partecipanti all'attività descritta in polizza o sul numero di altri elementi di rischio sopra indicati. Tale importo deve intendersi quale premio minimo annuo. La polizza è soggetta a regolazione del premio (vedere articolo 18 delle norme di polizza).

INFORMATIVA HOME INSURANCE

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7/2013, a partire dal 7 marzo 2014, nella *home page* del sito internet della Società www.unipolsai.it è disponibile un'apposita Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare *on line* la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata.

Le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" *on line* disponibile nell'Area stessa.

Ai sensi dell'articolo 38 ter del Provvedimento non vi è l'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie di polizze relative a rischi particolari.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara:

- ✓ di aver ricevuto dall'intermediario assicurativo o visionato nei suoi locali, prima della sottoscrizione della presente polizza, nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente, i documenti precontrattuali sugli obblighi di comportamento degli intermediari (mod. 7A) e sui dati essenziali della sua attività (mod. 7B), previsti dall'art. 49, commi 1 e 2, del Reg. Isvap n. 5 del 16/10/2006;
- ✓ di avere ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Fascicolo Informativo edizione comprensivo di Nota Informativa e Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa privacy;
- ✓ di avere ricevuto l'Informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati indicati nel contratto, di impegnarsi a consegnarne loro una copia e di acconsentire, ai sensi degli articoli 23 e 26 del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali (comuni ed eventualmente sensibili) da parte del Titolare e degli altri soggetti indicati nell'informativa, nei limiti e per le finalità indicate nell'informativa;
- ✓ di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Fascicolo Informativo edizione, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte, indicate nel frontespizio, nonché le eventuali integrazioni contenute nell'ALLEGATO di POLIZZA, oggetto di trattativa individuale, che in caso di discordanza prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione prestampate.
- ✓ di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Fascicolo Informativo edizione, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte.

Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione

Il Contraente si impegna ad informare l'Assicurato, se diverso dalla sua persona, degli obblighi a carico di quest'ultimo.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UN PROCURATORE

[Signature]

Polizza emessa il 25/05/2017

Il premio della rata alla prima rata è stato pagato il 20/05/2017

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

IL CONTRAENTE

84015 SCUSCIA MONTA STATO ALLE
"TERRAZZA"
84015 Nocera Superiore (SA)
SA MM28800N

L'Agente o l'Incaricato

[Signature]
AGENTE
FRANCESCO SCARANO

2001

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/32796/65/150226971	CODICE SUBAGENZIA	100
AGENZIA	NOCERA SUPERIORE		

Contraente/Assicurato *SCUOLA MEDIA FRESA-PASCOLI*
Domicilio *VIALE EUROPA, 76 - 84015 NOCERA SUPERIORE - SA*
Codice Fiscale *94041550651*

INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DI POLIZZA

L'assicurazione si intende prestata a favore

a) dell'istituto scolastico contraente, dell'amministrazione scolastica e/o pubblica amministrazione di riferimento;
b) dei docenti, dei non docenti, del personale direttivo ed amministrativo (compreso dirigente scolastico e direttore dei servizi generali ed amministrativi), dei componenti gli organi collegiali (consiglio di istituto e collegio dei docenti), degli alunni e dei genitori degli alunni in qualità di accompagnatori durante gite scolastiche e/o visite a scopo didattico, e/o esecutori di incarichi – attività per conto dell'istituto Scolastico;

nel rispetto di quanto indicato all'art. 2.1 - oggetto dell'assicurazione

La garanzia di polizza deve intendersi prestata a favore di tutti i soggetti aventi la qualifica di cui ai precedenti punti a) – b)

La Compagnia rinuncia a conoscere i nominativi delle persone assicurate di cui ai precedenti punti b) ; per la loro identificazione si farà riferimento ai libri scolastici e/o altra documentazione ufficiale che l'istituto Scolastico Contraente si impegna a consegnare in qualsiasi momento alla Compagnia, su semplice richiesta da parte di un suo autorizzato.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Esercente l'istituto scolastico denominato Scuola Media Fresa-Pascoli sito in Nocera Superiore, con numero 584 alunni

La garanzia si intende prestata per la gestione ed esercizio delle varie attività scolastiche organizzate dalla scuola

MASSIMALI (per sinistro)

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali per sinistro:

Responsabilità civile terzi – RCT (sezione 2) 5 mln

Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente la garanzia RCT e/o RCO/RCI, il massimo esborso della Compagnia non potrà superare il massimale di RCT di cui sopra

Si conviene che nel caso di corresponsabilità tra più assicurati, l'esposizione globale della Compagnia non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

1. SEZIONI NORME GENERALI**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE****Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 c.c.).

Art. 1.2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione d'altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art.1910 c.c.).

Art. 1.3 - Pagamento del premio e regolazione del premio**A) Pagamento del premio**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto

2001

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/32796/65/1 50226971	CODICE SUBAGENZIA	100
AGENZIA	NOCERA SUPERIORE		

Art. 1.9 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

2. SEZIONE RCT**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A TERZI**

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) – valida se sono indicati in polizza i relativi massimali.

Responsabilità civile per danni a terzi

La Compagnia si obbliga a tenere indenne:

- a)** i docenti, i non docenti, il personale direttivo ed amministrativo (compreso dirigente scolastico e direttore dei servizi generali ed amministrativi), i componenti gli organi collegiali (consiglio di istituto e collegio dei docenti) e gli alunni di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per **danni corporali** e **danni materiali** involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti accidentali verificatosi in relazione a fatti accaduti nell'ambito dell'esercizio e gestione scolastica organizzata dall'istituto Contraente;
- b)** i genitori degli alunni in qualità di accompagnatori durante gite scolastiche e/o visite a scopo didattico, nonché per attività in genere svolte su specifico incarico dell'Istituto Scolastico Contraente, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge per danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti accidentali verificatosi in relazione alla loro qualità di accompagnatori e/o esecutori di incarichi – attività per conto dell'Istituto Scolastico;
- c)** l'istituto scolastico contraente, l'amministrazione scolastica e/o pubblica amministrazione di riferimento, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge per fatto proprio e/o per fatto delle persone di cui al precedente comma a) per **danni corporali** e **danni materiali** involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività organizzate dall'Istituto Scolastico Contraente

Responsabilità amministrativa (rivalsa da parte della Corte dei Conti)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne gli assicurati di cui al comma a) e b) dall'azione di rivalsa esperita dalla Corte dei Conti per quanto pagato dall'Istituto Scolastico Contraente e/o pubblica amministrazione in genere al terzo danneggiato, che ha subito danni corporali e danni materiali, in conseguenza del danno da responsabilità civile per fatto commesso con colpa da parte dell'Assicurato suddetto.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto colposo o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata;

A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende:**Art. 2.2 – Attività diverse**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli Assicurati:

- dai rischi derivanti dall'esercizio e/o gestione di mense, compresi i danni derivanti dalla somministrazione di cibi e/o bevande avariate; qualora tale servizio sia affidato ad altri soggetti la garanzia è valida per il rischio della committenza;
 - dai rischi derivanti dall'accompagnamento degli alunni da casa a scuola e viceversa con servizio effettuato in proprio (escluso il rischio da circolazione);
 - dai danni subiti dagli allievi durante l'esecuzione di esercitazioni pratiche;
 - dai rischi derivanti da tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche, comprese escursioni e/o visite, anche presso aziende, attività sportive/culturali, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi o comunque siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti;
 - dall'organizzazione di gite e/o viaggi scolastici (comprese settimane bianche) sia in Italia che all'estero, con esclusione dei danni provocati ad arredi, strutture, attrezzature e mezzi di trasporto. È compresa la RC personale degli accompagnatori
- § dal servizio sanitario di pronto soccorso prestato all'interno dell'Istituto Scolastico Contraente;
- § dalla proprietà e gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande, utilizzazione di distributori di proprietà di terzi, compresi i danni provocati dai

2001

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/32796/65/150226971		
AGENZIA	NOCERA SUPERIORE	CODICE SUBAGENZIA	100

cibi e dalle bevande distribuiti;
§ da lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza

Art. 2.3 - Rivalsa I.N.P.S.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art.14 della legge 12/06/84 n. 222.

Art. 2.4 – Danni a cose trovatisi in ambito luoghi in cui vengono svolte le varie attività inerenti alla descrizione del rischio

La garanzia comprende i danni a cose di terzi (compresi veicoli) trovatisi nell'ambito dei luoghi – anche esterni alla sede dell'istituto scolastico Contraente – in cui vengono svolte le varie attività inerenti la descrizione del rischio. Sono comunque esclusi i danni alle cose in consegna – custodia dell'assicurato

Art. 2.5 Committenza auto

L'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato a norma dell'art.2049 c.c. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati, e ciò a parziale deroga dell'art. 3.1 lett. h) e, relativamente ai soli ciclomotori guidati da persona di almeno 14 anni di età, lett. i).

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto. La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato un danno. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

Art. 2.6 – Danni da Incendio

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio. Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra polizza. La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati nella scheda "Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo".

Art. 2.7– Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a' termini di polizza. La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati nella scheda "Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo"

Art. 2.8 – Danni a veicoli di terzi

Premesso che nell'ambito dell'Istituto scolastico Contraente può esserci uno spazio adibito alla sosta di veicoli, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni subiti dai veicoli ivi parcheggiati, escluso comunque responsabilità riconducibili alla custodia e/o sorveglianza dei veicoli stessi

Art. 2.9 – Materiale didattico – attrezzature - strumenti

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli Assicurati dalla proprietà e/o uso di materiale didattico, attrezzature e strumenti, il tutto necessario e pertinente alle materie di studio.

Art. 2.10 – Danni causati da non dipendenti

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza e/o subappalto con l'Assicurato, ma della cui opera l'Assicurato stesso si possa avvalere nell'esercizio della attività descritta in polizza.

Art. 2.11 – Danni subiti da non dipendenti

L'Assicurazione, comprende la responsabilità derivante all'Assicurato per danni subiti:

a) dai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato stesso lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo merce;

Assicurazione di Responsabilità Civile
Assicurazione di Responsabilità Civile
Assicurazione di Responsabilità Civile
Assicurazione di Responsabilità Civile
Assicurazione di Responsabilità Civile

2001

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/32796/65/150226971	CODICE SUBAGENZIA	100
AGENZIA	NOCERA SUPERIORE		

b) da progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali, professionisti in genere, comunque non dipendenti dell'Assicurato, in relazione allo svolgimento dei lavori effettuati per conto dello stesso.

Art. 2.12 – Proprietà di fabbricati

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui occupate per l'esercizio dell'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili.

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti in economia e/o appalti ad imprese. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto alle imprese.
- b) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture. L'assicurazione non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne. Agli effetti della garanzia di cui alla presente condizione, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio, esclusi gli addetti alla manutenzione ed alla pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione dei medesimi.

Art. 2.13 – Affidamento auto

Premesso che l'Assicurato può affidare a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori e consulenti, autovetture, immatricolate ad uso privato, di cui è proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti dal conducente delle autovetture stesse a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui l'Assicurato debba rispondere. La presente garanzia non opera qualora l'evento si configuri come "infortunio sul lavoro" e il conducente sia un dipendente soggetto per legge all'I.N.A.I.L.

Art. 2.14 – Lavoratori assunti nel rispetto della legge Biagi

Premesso che l'Assicurato può avvalersi, nell'ambito della propria attività, di persone in rapporto di collaborazione nonché altri lavoratori assunti con contratto stipulato nell'ambito e nel rispetto del suddetto Decreto legislativo, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti dalle suddette persone.

Si precisa comunque che per quanto riguarda i danni corporali subiti dalle persone per le quali l'Assicurato ha l'obbligo di legge di iscriverle all'INAIL, la garanzia si intende operante nell'ambito della garanzia RCO, sempreché comunque la stessa risulti prestata.

La garanzia è valida a condizione che i rapporti di lavoro di cui sopra risultino da regolare contratto.

L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l'importo corrisposto ai suddetti lavoratori.

Art. 2.15 – Organizzazione/gestione di corsi di formazione ed aggiornamento

L'assicurazione si intende operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione e gestione di corsi di formazione ed aggiornamento nei confronti del personale docente.

Art. 2.16 – Danni alle cose di proprietà dei dipendenti

L'assicurazione comprende la Responsabilità civile derivante all'istituto scolastico contraente, l'amministrazione scolastica e/o pubblica amministrazione di riferimento per danni cagionati alle cose di proprietà degli assicurati di cui ai commi a) e b) dell'art. 2.1 (oggetto dell'assicurazione) delle norme di polizza.

Sono comunque esclusi i danni da furto e/o incendio

Art. 2.17 – Qualifica di Datore di lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al personale dipendente nella loro qualifica di "Datore di lavoro – Responsabile del Servizio di Protezione e Sicurezza" svolto nell'ambito dell'istituto Scolastico Contraente, ai sensi del D. Lgs 81/2008.

Art. 2.18 – Committenza lavori ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 494/96 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente i lavori rientranti del campo di applicazione del decreto legislativo stesso.

Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

UnipolSai
Via
N. 100
00187 Roma
Tel. 06 47891
www.unipolsai.it

2001

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA 1/32796/65/150226971
AGENZIA NOCERA SUPERIORE CODICE SUBAGENZIA 100

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati nella scheda "Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo"

Art. 2.19 – Inquinamento accidentale

La garanzia si estende ai danni causati da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e/o macchinari.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati nella scheda "Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo"

Art. 2.20 – Danni a cose in consegna custodia

L'assicurazione, a deroga dell'art. 4.2 . lettera f), comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato, (anche movimentate a mano) purchè tali danni non si verifichino in conseguenza dell'uso o del trasporto di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse.

Sono esclusi i danni da furto, smarrimento, incendio, bagnamento..

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati nella scheda "Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo"

Art. 2.21 – Stages ed attività formativa presso aziende

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli assicurati per danni verificatisi durante l'espletamento di stages e/o attività formativa presso aziende.

Si precisa che tali aziende, i loro titolari e/o dipendenti sono considerati terzi

La garanzia non comprende i danni cagionati a macchinari, attrezzature e/o strumenti in genere di lavoro in uso – consegna agli Assicurati

Art. 2.22 - Azione di regresso da parte dell'INAIL

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni subiti da alunni o personale della scuola obbligatoriamente assicurati all'INAIL (art. 4 DPR 1124/1965); pertanto la Compagnia tiene indenne l'Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare a seguito dell'azione di regresso promossa dall'INAIL per quanto lo stesso abbia indennizzato all'alunno o personale della scuola infortunato, nel rispetto della normativa di cui al DPR suddetto.

Resta ferma la garanzia RCO (art 3.1) per quanto riguarda la responsabilità del datore di lavoro per infortuni subiti dai dipendenti

Art. 2.23 – Qualifica di terzi

1. Personale dipendente (docente, non docente, amministrativo): si precisa che le suddette persone sono considerate:

a) Terze tra loro

b) Terze nei confronti dell'istituto scolastico contraente, l'amministrazione scolastica e/o pubblica amministrazione di riferimento; tale estensione di garanzia non si intende operante quando tali persone subiscano il danno in occasione di lavoro, operando in tale fattispecie la garanzia RCO di cui all'art. 3.1 delle norme di polizza

2. Alunni

Gli alunni sono considerati terzi, anche tra di loro, semprechè ricorra la responsabilità l'istituto scolastico contraente, dell'amministrazione scolastica e/o pubblica amministrazione di riferimento, di personale docente, non docente e/o amministrativo

3. Legale rappresentante

Il legale rappresentante è considerato terzo limitatamente ai danni corporali, per danni subiti durante lo svolgimento del proprio incarico per conto dell'istituto Scolastico Contraente, nonché terzo sia per danni corporali che per danni materiali quando utilizza le strutture gestite dall'istituto Contraente quale utente del servizio scolastico dal Contraente stesso erogato

Art. 2.24 – Esistenza di polizza Infortuni

Premesso che l'Istituto Scolastico Contraente ha dichiarato di aver stipulato con Unipol polizza infortuni a favore di tutti gli alunni, le parti convengono che dall'importo liquidabile con la presente polizza verrà detratto quanto indennizzato dalla suddetta polizza infortuni.

Art. 2.25 – Validità territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi Europei.

2001

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/32796/65/150226971	CODICE SUBAGENZIA	100
AGENZIA	NOCERA SUPERIORE		

3. SEZIONE RCO/RCI
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI CAGIONATI A DIPENDENTI

Art. 3.1 Oggetto dell'assicurazione di Responsabilità Civile Verso i Dipendenti (R.C.O./R.C.I.) - valida se sono indicati in polizza i relativi massimali.

A) Assicurazione responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) – Compreso Danno Biologico.

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli Artt. 10 e 11 D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno)

per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n° 38 del 23/2/2000.

La Compagnia quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.

2) ai sensi del Codice Civile nonché del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma b1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di € 2.500,00 per ogni persona infortunata.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

3) buona fede I.N.A.I.L.

L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

B) Assicurazione responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.).

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (escluse le malattie professionali) involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio.

c) Buona fede INAIL

L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'INAIL di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

Art. 3.2 – Rivalsa INPS

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, N. 222.

Art. 3.3 - Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti (R.C.O./R.C.I.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all'art 3.1 e ferme le esclusioni di polizza, ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o dalla magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.

La garanzia non è altresì operante:

- a) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- b) per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- c) per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di

Il presente documento

è valido e ha effetto

dal giorno della

firmata in data

15/01/2017

15/01/2017

2001

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/32796/65/150226971	CODICE SUBAGENZIA	100
AGENZIA	NOCERA SUPERIORE		

cessazione del rapporto di lavoro;

d) per le malattie professionali riconducibili o comunque connesse a situazioni di "mobbing";

e) per le malattie professionali conseguenti alla silicosi e alla HIV

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari al 50% di previsto in polizza, con il massimo comunque di € 2.500.000,00. Tale massimale rappresenta la massima esposizione della Compagnia per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1892 e 1893 C.C. l'Assicurato dichiara:

§ di non aver riportato negli ultimi tre anni denunce per violazioni di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;

§ di non aver avuto negli ultimi tre anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattie professionali o rivalse da parte dell'I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S.

§ di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente polizza, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.

Art. 3.4 – Validità Territoriale

L'assicurazione R.C.O./R.C.I. vale in tutto il mondo.

4. DELIMITAZIONI**Art. 4.1 - Persone non considerate terzi**Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla precedente lett. a), salvo quanto diversamente previsto in polizza;

c) i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all'attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto in polizza.

Art. 4.2 - Rischi esclusi dall'assicurazioneL'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

a) da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;

c) da furto nonchè a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto diversamente previsto in polizza;

d) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto diversamente previsto in polizza;

e) alle cose che l'Assicurato usi, detenga e/o abbia in consegna – custodia, nonché a quelle trasportate, rimorchiate, movimentate, sollevate, caricate e scaricate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;

f) derivanti dalla proprietà di fabbricati, salvo quanto diversamente previsto in polizza;

g) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo (salvo quanto diversamente previsto in polizza); a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto diversamente previsto in polizza;

h) relativi a violazioni della legge sulla privacy (D.Lgs 196/2003)

L'assicurazione RCT/RCO/RCI. non comprende i danni:

i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dall'atomo, naturali o artificiali (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine accelerativi, ecc.);

j) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;

k) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;

UnipolSai Assicurazioni
Via S. Maria Maddalena, 15
00187 Roma
Tel. 06 47811111
Fax 06 47811112
www.unipolsai.it

2001

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA 1/32796/65/150226971
AGENZIA NOCERA SUPERIORE CODICE SUBAGENZIA 100

l) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio.

5. SINISTRIArt. 5.1 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha avuto luogo l'inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).

Art. 5.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

Art. 5.3 - Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso

**SCOPERTI – FRANCHIGIE – MASSIMALE
PER SPECIFICHE GARANZIE**

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro (danni corporali e danni materiali).

Resta ferma l'applicazione delle sott'indicate franchigie e/o scoperti nonché massimi risarcimento per le garanzie indicate nella seguente tabella

Garanzia	Scoperto e franchigia per ogni sinistro	Massimo risarcimento
Danni da incendio	Scoperto 10% con un minimo non indennizzabile di € 1.000,00	Euro 500.000,00 per anno assicurativo
Danni da interruzione o sospensione di attività	Scoperto 10% con un minimo non indennizzabile di € 1.000,00	Euro 500.000,00 per anno assicurativo
Committenza lavori ai sensi D.Lgs 494/96	Scoperto 10% con un minimo non indennizzabile di € 1.000,00	50% del massimale di polizza, con il massimo di € 2.500.000,00

UnipolSai
Via S. Maria Maddalena
80138 Napoli
Tel. 081 2300000
www.unipolsai.it

2001

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/32796/65/150226971		
AGENZIA	NOCERA SUPERIORE	CODICE SUBAGENZIA	100

Malattie professionali		50% del massimale di polizza, con il massimo di € 2.500.000,00
Inquinamento accidentale	Scoperto 10% con un minimo non indennizzabile di € 2.500,00	Euro 250.000,00 per anno assicurativo
Danni a cose in consegna, custodia	Scoperto 10% con un minimo non indennizzabile di € 1.000,00	Euro 250.000,00 per anno assicurativo

CALCOLO DEL PREMIO

Il premio di polizza si intende calcolato sul numero delle persone assicurate.
 Numero persone assicurate (personale docente e/o non docente, personale amministrativo, dirigenti e alunni (vedi comma b del paragrafo "Assicurati")

Il suddetto premio deve intendersi provvisorio – anticipato e soggetto a regolazione premio come disposto dall'art. 1.3 delle condizioni di polizza.

Il premio annuo di quietanza deve intendersi quale premio minimo per ogni anno assicurativo

Alla scadenza di ogni rata annua il Contraente è tenuto a comunicare il numero massimo di soggetti assicurati raggiunto nell'anno assicurativo trascorso, nel rispetto dei termini e modalità di cui all'art. 1.3 delle norme di polizza. La Compagnia provvederà a calcolare l'eventuale premio di regolazione il cui importo dovrà essere pagato nel rispetto dei termini di cui al suddetto art. 1.3

Si precisa che pur non essendo indicato il premio per "genitore e componenti i consigli di istituto e collegio dei docenti", la garanzia è operante anche nei loro confronti (vedi paragrafo Assicurati ed art. 2.1 delle norme di polizza)

COMPOSIZIONE DELLA POLIZZA

La presente polizza è composta dalla parte "A" (18 pagine) e dalla parte "B" che il Contraente con la firma della presente dichiara di aver letto ed approvato.

IL CONTRAENTE
 SCUOLA MEDIA STATALE
 "FRANCESCO CRISPIANO"
 84015 Nocera Superiore (SA)
 SA MM28800N

LA COMPAGNIA ASSICURATRICE
UN PROCURATORE
 UnipolSai
 ASSICURAZIONI
 AGENTE
 FRANCESCO SCARANO

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

A) La presente polizza viene emessa su specifica richiesta del Contraente che dichiara:
 § di ritenerla conforme a quanto previsto dall'art. 3 – comma 59 della legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).
 § di avere rispettato ed adempiuto le procedure di legge per l'acquisto di beni o servizi
 Il Contraente dichiara inoltre che il premio di polizza relativo alla copertura assicurativa a favore delle persone fisiche assicurate è a loro carico.

B) Con riferimento agli artt. 1892-1893-1894c.c. il Contraente dichiara:

2001

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/32796/65/150226971	CODICE SUBAGENZIA	100
AGENZIA	NOCERA SUPERIORE		

§ di non avere avuto annullato contratti di assicurazione per rischi analoghi;
§ di non avere in corso polizze con altre Società per rischi analoghi;
§ di non aver cagionato negli ultimi tre anni sinistri indennizzabili ai sensi della polizza ;
§ di non essere a conoscenza di fatti presenti o passati che potrebbero dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.
Il Contraente si impegna ad informare l'Assicurato degli obblighi a suo carico e per gli stessi assume responsabilità e conseguenze.

IL CONTRAENTE**CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE**

Agli effetti dell'art.1341 – 1342 del C.C., il sottoscritto dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni dei sotto indicati articoli delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.3 - Pagamento del premio
Art. 1.5 - Aggravamento del rischio
Art. 1.7 - Proroga dell'assicurazione
Art. 1.9- Foro competente
Art. 4.1 - Persone non considerate terze
Art. 4.2 - Rischi esclusi dall'assicurazione
Art. 5.3 - Disdetta in caso di sinistro

IL CONTRAENTE

Elenco Personale Assicurato:

1	ANDRETTA	ROSA
2	APICELLA	TIZIANA
3	ASCIONE	ROSANNA
4	AVAGLIANO	ROSA
5	AVAGLIANO	SILVIA
6	BALSAMO	MARIA
7	BENINCASA	SUSANNA
8	D'ANDREA	ROSA
9	DI FILIPPO	PASQUALE
10	ERRA	ANNA
11	GALISE	FANNY
12	LANDOLFI	MICHELANGELO
13	MARINI	SILVANA

2001

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA 1/32796/65/150226971
AGENZIA NOCERA SUPERIORE CODICE SUBAGENZIA 100

14	MELCHIONNA	MIRELLA ANNA
15	MILIONE	MARIA
16	MILONE	ANNA
17	PARISI	ALESSIO
18	ROMANO	EMANUELA
19	SAUTTO	ALFONSINA
20	SERGIO	MARIA GIOVANNA

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(un procuratore)


AGENTE
FRANCESCO SCARANO

Il Contraente


SCUDIA RIVIA TIVOLI
"SOCIETÀ SEGRESCOLI"
84015 Nocera Superiore (SA)
SA 002680001

Nota Informativa

Ramo Danni esclusa R.C.A.

Premessa

La nota informativa, redatta in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 185 del D.Lgs. N. 209/05, Codice delle assicurazioni private, e a quelle impartite dall'ISVAP, è consegnata al Cliente prima della sottoscrizione del contratto di cui non costituisce parte integrante. Per maggiore chiarezza i contenuti che prevedono decadenze, nullità, limitazioni di garanzie ed oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono stampati su fondo colorato, in questo modo evidenziati e sono da leggere con particolare attenzione.

1. Informazioni relative alla Società

Le assicurazioni di cui alla presente polizza di riferimento saranno prestate da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede e Direzione Generale in via Stalingrado 45, 40128 Bologna (Italia), tel. 051.5077111 - fax 051.375349, sito internet: www.unipolsai.it. La Società è autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n. 2542 del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/08/2007.

2. Informazioni relative al contratto

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali, per le quali si rinvia al testo delle condizioni di assicurazione facenti parte della polizza, che il Cliente è invitato a leggere attentamente prima della sottoscrizione, richiedendo alle agenzie tutti i chiarimenti necessari.

2.1 Legislazione applicabile

Il contratto sarà concluso con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e ad esso sarà applicata la legge italiana. Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, per le assicurazioni non obbligatorie è facoltà delle Parti scegliere una legislazione diversa, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative vigenti in Italia. Anche per tali assicurazioni UnipolSai Assicurazioni S.p.A. propone comunque di scegliere la legislazione italiana. Per le assicurazioni obbligatorie prevalgono in ogni caso le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italiana.

2.2 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Clienti** - Via della Unione Europea n. 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Tel.: 02.55604027 (da lunedì a giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; venerdì dalle 9,00 alle 12,00). Fax: 02.51815353, E-mail: reclami@unipolsai.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.421331. I reclami indirizzati all'ISVAP contengono:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Compagnia www.unipolsai.it

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui il Cliente e UnipolSai Assicurazioni divisione Unipol concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l'ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.

2.3 Mediazione per la conciliazione delle controversie

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale Decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Ufficio riscontro, Via Stalingrado, 45, 40128 Bologna, fax n. 051.5077689. Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione sarà obbligatorio, cioè dovrà essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.

3. Informazioni relative ai sinistri

In caso di sinistro il fatto deve essere denunciato prontamente all'Impresa indicando con precisione il luogo, il giorno, l'ora dell'evento e le cause che lo hanno determinato, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni.

4. Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha chiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Intermediario: SCARANO FRANCESCO

Iscrizione Rui: A000179047

VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DELLE POLIZZE DANNI OFFERTE

(Art. 52 Regolamento I.S.V.A.P. n. 5/2006)

RAMI NON AUTO

Dati anagrafici del Cliente (del Legale Rappresentante se persona giuridica)

Cognome e Nome o Ragione Sociale

Codice Fiscale/P.IVA o luogo e data di nascita

SCUOLA MEDIA FRESA-PASCOLI 94041550651

Riferimento della proposta assicurativa offerta (Numero preventivo, numero di polizza, altri riferimenti, etc.)

Gentile Cliente,

Il seguente questionario ha lo scopo di raccogliere gli elementi utili, affinché il contratto che le proporremo risulti quanto più possibile conforme alle Sue esigenze ed ai Suoi obiettivi.

Un eventuale rifiuto da parte Sua di fornire, in tutto o in parte, informazioni a ciò finalizzate, potrebbe pregiudicare l'obiettivo illustrato e richiederebbe una Sua specifica dichiarazione.

Qualora dovessimo formularle una proposta assicurativa non adeguata in relazione alle informazioni da Lei fornite, l'Intermediario assicurativo avrà il dovere di informarLa con apposita dichiarazione; nel caso in cui Lei intendesse, comunque, concludere il contratto, dovrà confermare espressamente per iscritto la sua volontà.

Prima di rispondere alle domande del presente questionario La invitiamo a leggere con attenzione la seguente informativa, che contiene alcune informazioni utili sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti ai sensi della normativa sulla privacy.

Il Titolare del trattamento, **UnipolSai Assicurazioni S.p.A.** www.unipolsai.it, La informa che, ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), tratterà i dati personali comuni da Lei forniti unicamente con lo scopo di valutare l'adeguatezza del contratto assicurativo propostoLe in relazione alla Sue esigenze assicurative nonché alla Sua propensione al rischio. Detti dati saranno trattati dai propri incaricati e collaboratori solo con le modalità e procedure, anche informatiche, necessarie per la predetta valutazione. Il conferimento è facoltativo, ma l'assenza dei dati pregiudica la possibilità di valutare le Sue esigenze assicurative. I dati non saranno diffusi, potranno essere comunicati a Compagnie di Riassicurazione, anche estere, per consentire ad UnipolSai Assicurazioni divisione Unipol di stipulare coperture riassicurative e ad altre Compagnie Assicuratrici per la eventuale cessione di quote di coassicurazione. Lei ha il diritto di conoscere quali sono i Suoi dati presso il Titolare e come vengono utilizzati, di farli aggiornare, integrare e rettificare, di ottenere il blocco e la cancellazione, nel caso in cui i dati siano stati trattati in violazione di legge, o di opporsi al trattamento per motivi legittimi (artt. 7-10 del Codice). Per l'esercizio di questi diritti Lei può rivolgersi al Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado 45 - 40128 - Bologna - e-mail: privacy@unipolsai.it**.

A1 - Informazioni preliminari

Sono state acquisite e fornite informazioni su:

Ambito della copertura assicurativa:	Privato	<input type="checkbox"/>	Lavorativo	<input type="checkbox"/>	Non sa/Non risponde	<input type="checkbox"/>			
Obbligatorietà della copertura assicurativa:	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	Non sa/Non risponde	<input type="checkbox"/>			
Esistenza di altre coperture assicurative:	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	Non sa/Non risponde	<input type="checkbox"/>			
Tipologia delle eventuali coperture esistenti:									
Incendio	<input type="checkbox"/>	Furto	<input type="checkbox"/>	Infortunati	<input type="checkbox"/>	Malattie	<input type="checkbox"/>	Multirischi in Genere	<input type="checkbox"/>
Responsabilità Civile Generale	<input type="checkbox"/>	Tutela legale	<input type="checkbox"/>	Trasporti	<input type="checkbox"/>	Cauzioni	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="checkbox"/>

A2 - Informazioni sull'importo investibile dal Cliente

Il Cliente è disposto ad investire (annualmente) nella copertura assicurativa richiesta:

fino a 250 Euro/annui	<input type="checkbox"/>	fino a 500 Euro/annui	<input type="checkbox"/>	fino a 1.000 Euro/annui	<input type="checkbox"/>
oltre 1.000 Euro/annui	<input type="checkbox"/>	Non sa/Non Risponde	<input type="checkbox"/>		

A3 - Informazioni relative al Cliente e alle sue aspettative (obiettivi assicurativi e soggetti da tutelare)

- protezione del proprio patrimonio da richiesta di risarcimento per danni cagionati a terzi:
 - nella vita personale
 - nell'esercizio della professione di: _____
 - per l'attività professionale
 - per danni alle merci trasportate nell'ambito dell'attività di autotrasportatore/operatore del trasporto multimodale/spedizioniere
 - per la conduzione dei locali adibiti
 - nei confronti della persona di collaboratori/coadiutori
 - nell'attività imprenditoriale di: _____
 - durante lo svolgimento
 - in tempi successivi (Smercio - Danni postumi in genere - Danni da difetto del prodotto)
 - nei confronti della persona di collaboratori anche occasionali (Responsabilità Civile Op. ed altro)

C1 - Dichiarazione sulla finalità delle informazioni fornite

Il **Cliente dichiara** di aver puntualmente ed esaurientemente fornito le informazioni che precedono ai fini dell'adeguatezza della proposta assicurativa formulatagli.

L'**Intermediario dichiara** che sono state illustrate e valutate col Cliente le caratteristiche del prodotto offerto sopra indicate.

Data 25/01/2017

Firma del Cliente
SCUOLA MEDIA STATALE
"FERRA - PIZZOLI"
10115 Nocera Superiore (SA)
SA 115555

Firma dell'Intermediario
 Agente Sub-Agente Collaboratore
UnipolSai
AGENTE
FRANCESCO SCARANO

C2 - Dichiarazione di rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste

Il **Cliente dichiara** di non voler fornire una o più delle informazioni richieste, pur consapevole che ciò può pregiudicare la valutazione dell'adeguatezza della proposta assicurativa, comunque illustrata dall'Intermediario, alle sue esigenze assicurative.

L'**Intermediario** prende atto che il Cliente non vuole fornire una o più informazioni richieste.

Data 25/01/2017

Firma del Cliente

Firma dell'Intermediario

Agente Sub-Agente Collaboratore

C3 - Dichiarazione di volontà di acquisto

Il **Cliente dichiara** di essere stato ragguagliato dall'**Intermediario**, in seguito alle informazioni scambiate, dei motivi, più sotto riportati, dell'inadeguatezza della proposta assicurativa da Lui richiesta.

Motivi dell'inadeguatezza:

Il **Cliente dichiara** di voler ugualmente sottoscrivere il contratto richiesto.

Data 25/01/2017

Firma del Cliente

Firma dell'Intermediario

Agente Sub-Agente Collaboratore

APPENDICE INTEGRATIVA DEL FASCICOLO INFORMATIVO PER CONTRATTI DANNI

(ad esclusione dei contratti per la Responsabilità Civile Autoveicoli)

La presente appendice integrativa costituisce parte integrante del Fascicolo informativo, ed è valida a decorrere dal 26 novembre 2016

La presente appendice integrativa - consultabile sul sito www.unipolsai.it - prevede l'aggiornamento delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo.

In particolare l'aggiornamento:

- è conseguente all'emanazione del Provvedimento IVASS n. 46 del 3 maggio 2016 recante modifiche al Regolamento ISVAP n. 24/2008, concernente la procedura di presentazione dei reclami all'IVASS e la gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari;
- riguarda la sezione C - Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami, contenuta nella Nota informativa del Fascicolo informativo, che deve pertanto intendersi modificata nei termini sotto riportati.

NOTA INFORMATIVA

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

Reclami

Eventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, ovvero (iii) il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti
Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 San Donato Milanese (MI)
Fax: 02.51815353 e-mail: reclami@unipolsai.it

Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it

I reclami relativi al comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'Agenzia di riferimento.

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società, contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società o all'Intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Direttore Generale
Matteo Laterza



**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO
CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI (Mod. 7A)**

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato n.7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) nel rispetto delle disposizioni legislative riportanti le indicazioni restrittive circa l'utilizzo del denaro contante stesso, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue s'intendono:

- per "**Assicurazione**": il contratto d'assicurazione;
- per "**Polizza**": il documento che prova l'assicurazione;
- per "**Contraente**": il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "**Assicurato**": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "**Compagnia**": UnipolSai Assicurazioni S.p.a.;
- per "**Premio**": la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;
- per "**Indennizzo**": la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro;
- per "**Cose**": sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per "**Sinistro**": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per "**Scoperto**": la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato;
- per "**Franchigia**": la parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato;
- per "**Dipendenti**": le persone iscritte, al momento del verificarsi del sinistro, nel libro paga tenuto dall'Assicurato a norma di legge.
- per "**Danni corporali**": la morte e/o lesioni personali.
- per "**Danni materiali**": la distruzione e/o il danneggiamento di cose.

ASSICURATI

L'assicurazione si intende prestata a favore

- a) dell'istituto scolastico contraente, dell'amministrazione scolastica e/o pubblica amministrazione di riferimento;
 - b) dei docenti, dei non docenti, del personale direttivo ed amministrativo (compreso dirigente scolastico e direttore dei servizi generali ed amministrativi), dei componenti gli organi collegiali (consiglio di istituto e collegio dei docenti), degli alunni e dei genitori degli alunni in qualità di accompagnatori durante gite scolastiche e/o visite a scopo didattico, e/o esecutori di incarichi – attività per conto dell'istituto Scolastico;
- nel rispetto di quanto indicato all'art. 2.1 - oggetto dell'assicurazione

La garanzia di polizza deve intendersi prestata a favore di tutti i soggetti aventi la qualifica di cui ai precedenti punti a) – b)

La Compagnia rinuncia a conoscere i nominativi delle persone assicurate di cui ai precedenti punti b) ; per la loro identificazione si farà riferimento ai libri scolastici e/o altra documentazione ufficiale che l'istituto Scolastico Contraente si impegna a consegnare in qualsiasi momento alla Compagnia, su semplice richiesta da parte di un suo autorizzato.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Esercente l'istituto scolastico denominato _____

sito in _____, con numero xxxxx alunni

La garanzia si intende prestata per la gestione ed esercizio delle varie attività scolastiche organizzate dalla scuola

MASSIMALI (per sinistro)

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali per sinistro:

Responsabilità civile terzi – RCT (sezione 2) Euro xxxxxx

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro -RCO/RCI (sezione 3) Euro xxxxxx

Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente la garanzia RCT e/o RCO/RCI, il massimo esborso della Compagnia non potrà superare il massimale di RCT di cui sopra

Si conviene che nel caso di corresponsabilità tra più assicurati, l'esposizione globale della Compagnia non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati

1. SEZIONI NORME GENERALI

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 c.c.).

Art. 1.2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione d'altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art.1910 c.c.).

Art. 1.3 - Pagamento del premio e regolazione del premio

A) Pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c., escluso comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione assicurativa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo durata temporanea inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

B) Regolazione del premio

Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza – che deve intendersi come premio minimo annuo – ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo come sopra indicato.

A tale scopo:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè il numero massimo di alunni raggiunto nell'anno assicurativo trascorso

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione di dati

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza dovuta,

il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la Compagnia stessa il diritto di agire giudizialmente.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del D. Lgs. n° 196 del 30/06/2003 (codice in materia di dati personali), per i quali l'Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art.1898 c.c.).

Art. 1.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art.1897 c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.7 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 1.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.9 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

<p style="text-align: center;">2. SEZIONE RCT NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI A TERZI</p>
--

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) – valida se sono indicati in polizza i relativi massimali.

Responsabilità civile per danni a terzi

La Compagnia si obbliga a tenere indenne:

- a) i docenti, i non docenti, il personale direttivo ed amministrativo (compreso dirigente scolastico e direttore dei servizi generali ed amministrativi), i componenti gli organi collegiali (consiglio di istituto e collegio dei docenti) e gli alunni di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti accidentali verificatosi in relazione a fatti accaduti nell'ambito dell'esercizio e gestione scolastica organizzata dall'istituto Contraente;
- b) i genitori degli alunni in qualità di accompagnatori durante gite scolastiche e/o visite a scopo didattico, nonché per attività in genere svolte su specifico incarico dell'Istituto Scolastico Contraente, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge per danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti accidentali verificatosi in relazione alla loro qualità di accompagnatori e/o esecutori di incarichi – attività per conto dell'istituto Scolastico;
- c) l'istituto scolastico contraente, l'amministrazione scolastica e/o pubblica amministrazione di riferimento, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge per fatto proprio e/o per fatto delle persone di cui al precedente comma a) per danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività organizzate dall'Istituto Scolastico Contraente

Responsabilità amministrativa (rivalsa da parte della Corte dei Conti)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne gli assicurati di cui al comma a) e b) dall'azione di rivalsa esperita dalla Corte dei Conti per quanto pagato dall'Istituto Scolastico Contraente e/o pubblica amministrazione in genere al terzo danneggiato, che ha subito danni corporali e danni materiali, in conseguenza del danno da responsabilità civile per fatto commesso con colpa da parte dell'Assicurato suddetto.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto colposo o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata;

A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende:

Art. 2.2 – Attività diverse

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli Assicurati:

- dai rischi derivanti dall'esercizio e/o gestione di mense, compresi i danni derivanti dalla somministrazione di cibi e/o bevande avariate; qualora tale servizio sia affidato ad altri soggetti la garanzia è valida per il rischio della committenza;
- dai rischi derivanti dall'accompagnamento degli alunni da casa a scuola e viceversa con servizio effettuato in proprio (escluso il rischio da circolazione);
- dai danni subiti dagli allievi durante l'esecuzione di esercitazioni pratiche;

- dai rischi derivanti da tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche, comprese escursioni e/o visite, anche presso aziende, attività sportive/culturali, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi o comunque siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti;
- dall'organizzazione di gite e/o viaggi scolastici (comprese settimane bianche) sia in Italia che all'estero, con esclusione dei danni provocati ad arredi, strutture, attrezzature e mezzi di trasporto. È compresa la RC personale degli accompagnatori
 - dal servizio sanitario di pronto soccorso prestato all'interno dell'Istituto Scolastico Contraente;
 - dalla proprietà e gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande, utilizzazione di distributori di proprietà di terzi, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
 - da lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza

Art. 2.3 - Rivalsa I.N.P.S.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art.14 della legge 12/06/84 n. 222.

Art. 2.4 – Danni a cose trovatisi in ambito luoghi in cui vengono svolte le varie attività inerenti alla descrizione del rischio

La garanzia comprende i danni a cose di terzi (compresi veicoli) trovatisi nell'ambito dei luoghi – anche esterni alla sede dell'istituto scolastico Contraente – in cui vengono svolte le varie attività inerenti la descrizione del rischio.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in consegna – custodia dell'assicurato

Art. 2.5 Committenza auto

L'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato a norma dell'art.2049 c.c. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati, e ciò a parziale deroga dell'art. 3.1 lett. h) e, relativamente ai soli ciclomotori guidati da persona di almeno 14 anni di età, lett. i).

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato un danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

Art. 2.6 – Danni da Incendio

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio.

Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra polizza.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati nella scheda "Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo".

Art. 2.7– Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a' termini di polizza.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati nella scheda "Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo"

Art. 2.8 – Danni a veicoli di terzi

Premesso che nell'ambito dell'Istituto scolastico Contraente può esserci uno spazio adibito alla sosta di veicoli, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni subiti dai veicoli ivi parcheggiati, escluso comunque responsabilità riconducibili alla custodia e/o sorveglianza dei veicoli stessi

Art. 2.9 – Materiale didattico – attrezzature - strumenti

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli Assicurati dalla proprietà e/o uso di materiale didattico, attrezzature e strumenti, il tutto necessario e pertinente alle materie di studio.

Art. 2.10 – Danni causati da non dipendenti

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza e/o subappalto con l'Assicurato, ma della cui opera l'Assicurato stesso si possa avvalere nell'esercizio della attività descritta in polizza.

Art. 2.11 – Danni subiti da non dipendenti

L'Assicurazione, comprende la responsabilità derivante all'Assicurato per danni subiti:

- a) dai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato stesso lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo merce;
- b) da progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali, professionisti in genere, comunque non dipendenti dell'Assicurato, in relazione allo svolgimento dei lavori effettuati per conto dello stesso.

Art. 2.12 – Proprietà di fabbricati

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui occupate per l'esercizio dell' attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili.

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti in economia e/o appalti ad imprese. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto alle imprese.
- b) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.

Agli effetti della garanzia di cui alla presente condizione, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio, esclusi gli addetti alla manutenzione ed alla pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione dei medesimi.

Art. 2.13 – Affidamento auto

Premesso che l'Assicurato può affidare a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori e consulenti, autovetture, immatricolate ad uso privato, di cui è proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti dal conducente delle autovetture stesse a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui l'Assicurato debba rispondere.

La presente garanzia non opera qualora l'evento si configuri come "infortunio sul lavoro" e il conducente sia un dipendente soggetto per legge all'I.N.A.I.L.

Art. 2.14 – Lavoratori assunti nel rispetto della legge Biagi

Premesso che l'Assicurato può avvalersi, nell'ambito della propria attività, di persone in rapporto di collaborazione nonché altri lavoratori assunti con contratto stipulato nell'ambito e nel rispetto del suddetto Decreto legislativo, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti dalle suddette persone.

Si precisa comunque che per quanto riguarda i danni corporali subiti dalle persone per le quali l'Assicurato ha l'obbligo di legge di iscriverle all'INAIL, la garanzia si intende operante nell'ambito della garanzia RCO, sempreché comunque la stessa risulti prestata.

La garanzia è valida a condizione che i rapporti di lavoro di cui sopra risultino da regolare contratto.

L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l'importo corrisposto ai suddetti lavoratori.

Art. 2.15 – Organizzazione/gestione di corsi di formazione ed aggiornamento

L'assicurazione si intende operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione e gestione di corsi di formazione ed aggiornamento nei confronti del personale docente.

Art. 2.16 – Danni alle cose di proprietà dei dipendenti

L'assicurazione comprende la Responsabilità civile derivante all'istituto scolastico contraente, l'amministrazione scolastica e/o pubblica amministrazione di riferimento per danni cagionati alle cose di proprietà degli assicurati di cui ai commi a) e b) dell'art. 2.1 (oggetto dell'assicurazione) delle norme di polizza.

Sono comunque esclusi i danni da furto e/o incendio

Art. 2.17 – Qualifica di Datore di lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al personale dipendente nella loro qualifica di "Datore di lavoro – Responsabile del Servizio di Protezione e Sicurezza" svolto nell'ambito dell'istituto Scolastico Contraente, ai sensi del D. Lgs 81/2008.

Art. 2.18 – Committenza lavori ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 494/96 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente i lavori rientranti del campo di applicazione del decreto legislativo stesso.

Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati nella scheda "Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo"

Art. 2.19 – Inquinamento accidentale

La garanzia si estende ai danni causati da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e/o macchinari.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati nella scheda "Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo"

Art. 2.20 – Danni a cose in consegna custodia

L'assicurazione, a deroga dell'art. 4.2 . lettera f), comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato, (anche movimentate a mano) purchè tali danni non si verificano in conseguenza dell'uso o del trasporto di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse.

Sono esclusi i danni da furto, smarrimento, incendio, bagnamento..

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati nella scheda "Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo"

Art. 2.21 – Stages ed attività formativa presso aziende

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli assicurati per danni verificatisi durante l'espletamento di stages e/o attività formativa presso aziende.

Si precisa che tali aziende, i loro titolari e/o dipendenti sono considerati terzi

La garanzia non comprende i danni cagionati a macchinari, attrezzature e/o strumenti in genere di lavoro in uso – consegna agli Assicurati

Art. 2.22 - Azione di regresso da parte dell'INAIL

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni subiti da alunni o personale della scuola obbligatoriamente assicurati all'INAIL (art. 4 DPR 1124/1965); pertanto la Compagnia tiene indenne l'Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare a seguito dell'azione di regresso promossa dall'INAIL per quanto lo stesso abbia indennizzato all'alunno o personale della scuola infortunato, nel rispetto della normativa di cui al DPR suddetto.

Resta ferma la garanzia RCO (art 3.1) per quanto riguarda la responsabilità del datore di lavoro per infortuni subiti dai dipendenti

Art. 2.23 – Qualifica di terzi

1. Personale dipendente (docente, non docente, amministrativo): si precisa che le suddette persone sono considerate:

a) Terze tra loro

b) Terze nei confronti dell'istituto scolastico contraente, l'amministrazione scolastica e/o pubblica amministrazione di riferimento; tale estensione di garanzia non si intende operante quando tali persone subiscano il danno in occasione di lavoro, operando in tale fattispecie la garanzia RCO di cui all'art. 3.1 delle norme di polizza

2. Alunni

Gli alunni sono considerati terzi, anche tra di loro, semprechè ricorra la responsabilità l'istituto scolastico contraente, dell'amministrazione scolastica e/o pubblica amministrazione di riferimento, de personale docente, non docente e/o amministrativo

3. Legale rappresentante

Il legale rappresentante è considerato terzo limitatamente ai danni corporali, per danni subiti durante lo svolgimento del proprio incarico per conto dell'istituto Scolastico Contraente, nonché terzo sia per danni corporali che per danni materiali quando utilizza le strutture gestite dall'istituto Contraente quale utente del servizio scolastico dal Contraente stesso erogato

Art. 2.24 – Esistenza di polizza Infortuni

Premesso che l'Istituto Scolastico Contraente ha dichiarato di aver stipulato con Unipol polizza infortuni n° xxxxxxxxxx a favore di tutti gli alunni, le parti convengono che dall'importo liquidabile con la presente polizza verrà detratto quanto indennizzato dalla suddetta polizza infortuni.

Art. 2.25 – Validità territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi Europei.

3. SEZIONE RCO/RCI
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI CAGIONATI A DIPENDENTI

Art. 3.1 Oggetto dell'assicurazione di Responsabilità Civile Verso i Dipendenti (R.C.O./R.C.I.) - valida se sono indicati in polizza i relativi massimali.

A) Assicurazione responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) – Compreso Danno Biologico.

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli Artt. 10 e 11 D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno)

per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n° 38 del 23/2/2000.

La Compagnia quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto semprechè sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.

2) ai sensi del Codice Civile nonché del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma b1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di € 2.500,00 per ogni persona infortunata.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

3) buona fede I.N.A.I.L.

L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e semprechè ciò non derivi da comportamento doloso.

B) Assicurazione responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.).

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (escluse le malattie professionali) involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio.

C) Buona fede INAIL

L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'INAIL di personale quando ciò derivi da inesatta o erranea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e semprechè ciò non derivi da comportamento doloso.

Art. 3.2 – Rivalsa INPS

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, N. 222.

Art. 3.3 - Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti (R.C.O./R.C.I.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all'art 3.1 e ferme le esclusioni di polizza, ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o dalla magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.

La garanzia non è altresì operante:

- a) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- b) per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- c) per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- d) per le malattie professionali riconducibili o comunque connesse a situazioni di "mobbing";
- e) per le malattie professionali conseguenti alla silicosi e alla HIV

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari al 50% di previsto in polizza, con il massimo comunque di € 2.500.000,00. Tale massimale rappresenta la massima esposizione della Compagnia per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1892 e 1893 C.C. l'Assicurato dichiara:

- di non aver riportato negli ultimi tre anni denunce per violazioni di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;
- di non aver avuto negli ultimi tre anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattie professionali o rivalse da parte dell'I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S.
- di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente polizza, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.

Art. 3.4 – Validità Territoriale

L'assicurazione R.C.O./R.C.I. vale in tutto il mondo.

4. DELIMITAZIONI

Art. 4.1 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla precedente lett. a), salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- c) i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all'attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto in polizza.

Art. 4.2 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) da furto nonché a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- d) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- e) alle cose che l'Assicurato usi, detenga e/o abbia in consegna – custodia, nonché a quelle trasportate, rimorchiate, movimentate, sollevate, caricate e scaricate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- f) derivanti dalla proprietà di fabbricati, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- g) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo (salvo quanto diversamente previsto in polizza); a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- h) relativi a violazioni della legge sulla privacy (D.Lgs 196/2003)
L'assicurazione RCT/RCO/RCI. non comprende i danni:
- i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dall'atomo, naturali o artificiali (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine accelerativi, ecc.);
- j) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- k) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- l) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio.

5. SINISTRI

Art. 5.1 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha avuto luogo l'inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).

Art. 5.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

Art. 5.3 - Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.


**SCOPERTI – FRANCHIGIE – MASSIMALE
PER SPECIFICHE GARANZIE**

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di € 1.000,00 per ogni sinistro (danni corporali e danni materiali).

Resta ferma l'applicazione delle sott'indicate franchigie e/o scoperti nonché massimi risarcimento per le garanzie indicate nella seguente tabella

Garanzia	Scoperto e franchigia per ogni sinistro	Massimo risarcimento
Danni da incendio	Scoperto 10% con un minimo non indennizzabile di € 1.000,00	Euro 500.000,00 per anno assicurativo
Danni da interruzione o sospensione di attività	Scoperto 10% con un minimo non indennizzabile di € 1.000,00	Euro 500.000,00 per anno assicurativo
Committenza lavori ai sensi D.Lgs 494/96	Scoperto 10% con un minimo non indennizzabile di € 1.000,00	50% del massimale di polizza, con il massimo di € 2.500.000,00
Malattie professionali		50% del massimale di polizza, con il massimo di € 2.500.000,00
Inquinamento accidentale	Scoperto 10% con un minimo non indennizzabile di € 2.500,00	Euro 250.000,00 per anno assicurativo
Danni a cose in consegna, custodia	Scoperto 10% con un minimo non indennizzabile di € 1.000,00	Euro 250.000,00 per anno assicurativo

SCUOLA MEDIA STATALE
"FRESA - PASCOLI"
04018 Rocca Imperiale (SA)
SA MEDESON



CALCOLO DEL PREMIO

Il premio di polizza si intende calcolato sul numero delle persone assicurate.
Numero persone assicurate (personale docente e/o non docente, personale amministrativo, dirigenti e alunni (vedi comma b del paragrafo "Assicurati")

Premio per persona € 2,00 - premi annuo di polizza € 1.240,00

Il suddetto premio deve intendersi provvisorio – anticipato e soggetto a regolazione premio come disposto dall'art. 1.3 delle condizioni di polizza.

Il premio annuo di quietanza deve intendersi quale premio minimo per ogni anno assicurativo

Alla scadenza di ogni rata annua il Contraente è tenuto a comunicare il numero massimo di soggetti assicurati raggiunto nell'anno assicurativo trascorso, nel rispetto dei termini e modalità di cui all'art. 1.3 delle norme di polizza. La Compagnia provvederà a calcolare l'eventuale premio di regolazione il cui importo dovrà essere pagato nel rispetto dei termini di cui al suddetto art. 1.3

Si precisa che pur non essendo indicato il premio per "genitore e componenti i consigli di istituto e collegio dei docenti", la garanzia è operante anche nei loro confronti (vedi paragrafo Assicurati ed art. 2.1 delle norme di polizza)

COMPOSIZIONE DELLA POLIZZA

La presente polizza è composta dalla parte "A" (18 pagine) e dalla parte "B" che il Contraente con la firma della presente dichiara di aver letto ed approvato.

IL CONTRAENTE

SCUOLA MEDIA STATALE
"PIUNSA - PASCOLI"
04015 Rocca Superiore (SA)
SA.MARCONI

LA COMPAGNIA ASSICURATRICE
UN PROCURATORE

UnipolSai
ASSICURAZIONI
AGENTE
FRANCESCO SCARANO

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

A) La presente polizza viene emessa su specifica richiesta del Contraente che dichiara:

- di ritenerla conforme a quanto previsto dall'art. 3 – comma 59 della legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).

- di avere rispettato ed adempiuto le procedure di legge per l'acquisto di beni o servizi

Il Contraente dichiara inoltre che il premio di polizza relativo alla copertura assicurativa a favore delle persone fisiche assicurate è a loro carico.

B) Con riferimento agli artt. 1892-1893-1894c.c. il Contraente dichiara:

- di non avere avuto annullato contratti di assicurazione per rischi analoghi;

- di non avere in corso polizze con altre Società per rischi analoghi;

- di non aver cagionato negli ultimi tre anni sinistri indennizzabili ai sensi dei polizza ;

- di non essere a conoscenza di fatti presenti o passati che potrebbero dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

Il Contraente si impegna ad informare l'Assicurato degli obblighi a suo carico e per gli stessi assume responsabilità e conseguenze.

IL CONTRAENTE

CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE

Agli effetti dell'art.1341 – 1342 del C.C., il sottoscritto dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni dei sotto indicati articoli delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.3 - Pagamento del premio

Art. 1.5 - Aggravamento del rischio

Art. 1.7 - Proroga dell'assicurazione

Art. 1.9- Foro competente

Art. 4.1 - Persone non considerate terze

Art. 4.2 - Rischi esclusi dall'assicurazione

Art. 5.3 - Disdetta in caso di sinistro

IL CONTRAENTE

SCUOLA MEDIA STATALE

"FRISA - PASCOLI"

84015 Nocera Superiore (SA)

SA MM288CON